

COMUNE DI BISIGNANO

87043 (PROVINCIA DI COSENZA)

PRIMO SETTORE

UFFICIO ECONOMATO - PROVVEDITORATO

TEL. 0984/951071 72 -73

FAX 0984/951178

P. IVA 00275260784

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A LIBRO MATRICOLA, RISCHI DIVERSI E INFORTUNIO CONDUCENTE.

CONTRAENTE : COMUNE DI BISIGNANO – PROV. COSENZA – C.F. 00275261784.

EFFETTO: ore 24 del 7/06/2013.

SCADENZA CONTRATTO: ore 24,00 del 7/06/2014.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- LEGGE:** - il decreto legislativo n. 209 del 7/09/2005 “ codice delle assicurazioni private” e la successiva normativa di attuazione;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 “ Attuazione della direttiva 2008/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli”
- IMPRESA o SOCIETA’:** L’Istituto Assicuratore che presta la garanzia;
- CONTRAENTE:** il Comune di BISIGNANO, soggetto che stipula l’assicurazione.
- ASSICURATO:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
- PROPRIETARIO:** l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- CONDUCENTE:** la persona fisica alla guida del veicolo;
- TARIFFA:** la tariffa dell’Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
- PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
- SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto la copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 7/06/2013 alle ore 24,00 del 7/06/2014 della Responsabilità Civile Auto + garanzie accessorie + infortuni dei conducenti derivante dalla circolazione degli automezzi comunali.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO.

- Responsabilità Civile Auto (RCA) per n. 32 automezzi di proprietà del Comune di Bisignano come elencati al successivo art. 38;
- Garanzie accessorie Furto ed Incendio di automezzi di proprietà del Comune di Bisignano esclusivamente per i mezzi in elenco riportanti un valore diverso da zero;
- Infortuni dei Conducenti per n. 32 automezzi di proprietà del Comune di Bisignano come elencati al successivo art. 38;

ART.3 - R.C.A. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Per la sezione R.C.A. l’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, in conformità alle norme della Legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni, e del Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai **sensi di legge**, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti alla successivo Art. 38. L'assicurazione copre anche la responsabilità per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Società assicura anche il Ricorso Terzi da incendio, scoppio, esplosione del veicolo e cioè la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, anche in aree private, dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio e/o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dell'automezzo assicurato anche quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge vigente di settore.

ART. 4 – INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI

Per la sezione Incendio ed Eventi Accidentali (operante esclusivamente per i mezzi in elenco riportanti un valore diverso da zero) l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo, qualunque ne sia stata la causa, in conseguenza di: incendio (combustione con sviluppo di fiamma); da esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza; guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione; autocombustione (combustione spontanea senza fiamma); caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

L'Impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

ART. 5 – FURTO

Per la sezione Furto (operante esclusivamente per i mezzi in elenco riportanti un valore diverso da zero) l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti da furto totale e parziale, e rapina nonché dei danni conseguenti al tentativo di tali reati.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

ART. 6 – ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso contraente oppure ad Associazioni che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24,00 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro il termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta da Contraente dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguaglio del premio.

ART. 7 – ESCLUSIONE E RIVALSA

- L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO.

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di

duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

ART. 10 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO.

In occasione scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero dei contratti di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore;

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

ART. 11 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 32.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla

riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 13 - MASSIMALI DI GARANZIA.

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. L'assicurazione è prestata a massimale unico la cui somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

Nella fattispecie la presente assicurazione (Responsabilità Civile verso Terzi) è prestata con i seguenti limiti per ogni veicolo assicurato:

- EURO 7.500.000,00 per sinistro;
- EURO 7.500.000,00 per persona;
- EURO 7.500.000,00 per cose o animali;

ART. 14 - FRANCHIGIA.

L'Assicurazione è prestata senza alcuna franchigia.

ART. 15 - INFORTUNI del CONDUCENTE DEFINIZIONI

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

ART. 16 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Infortuni del Conducente l'assicurazione è prestata per i gli infortuni che i Dipendenti del Contraente (o altro soggetto autorizzato dal contraente) subiscono alla guida dei mezzi (veicoli) di proprietà del Comune stesso, durante l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed accertate dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

L'indennizzo in caso di morte è dovuto se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo in caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali in cui alla tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni o integrazioni intervenute fino alla data dell'evento dannoso , con l'applicazione di una franchigia assoluta fissa per ogni sinistro pari al 3%.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ART. 17 – RIMBORSO SPESE DI CURA (Spese mediche)

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'assicurato in ambulanza all'Istituto di cura od all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parte anatomiche e protesi oculari.

Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie, che non siano state sostenute in conseguenza diretta di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

ART. 18 – DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

ART. 19 – SOMME ASSICURATE

Le indennità garantite per ciascun assicurato sono pari a:

- €150.000,00 (centocinquantamila/00) per morte;
- €150.000,00 (centocinquantamila/00) per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%);
- €2.000,00 (duemila/00) per rimborso spese di cura (per un anno assicurativo).

ART. 20 – RINUNCIA DI RIVALSA

La Società Assicuratrice a deroga di quanto disposto dall'articolo 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

ART. 21 - FRANCHIGIA.

L'Assicurazione è prestata senza alcuna franchigia.

ART. 22 - AMMONTARE DEI PREMI.

L'importo complessivo dei premi di assicurazione, per il periodo dal 7/06/2013 al 7/06/2014 (1 anno) e, relativo alle polizze richieste, che le offerte non potranno oltrepassare è di EURO 35.200,00 (trentacinquemiladuecento/00) .

ART. 23 - COASSICURAZIONE E DELEGA.

E' ammessa la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente appalto in coassicurazione tra più Imprese.

ART. 24 - PAGAMENTO DEI PREMI E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

Il rischio di cui alle polizze oggetto del servizio assicurativo deve essere messo in copertura dalle ore 24,00 del 7/06/2013 da parte della Società aggiudicatrice.

Il premio viene corrisposto alla Società entro 30 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto, fermo restando il fatto che le polizze devono essere consegnate entro il 7/06/2013.

Il pagamento del premio è subordinato alle verifiche di cui al Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 25 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

ART. 26 - VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

La durata del presente contratto è fissata in una annualità con effetto alle **ore 24.00 del 7/06/2013 e scadenza alle ore 24.00 del 7/06/2014** e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Su espressa volontà del Contraente la presente assicurazione potrà essere comunque rinnovata per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

ART. 27 – APPLICAZIONE TARIFFE

Alla data del 7/06/2013, momento di inizio della garanzia in polizza, per ogni singolo veicolo il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria, con riferimento alla CLASSE di MERITO assegnata al veicolo e risultante dalla “ Attestazione dello Stato di Rischio” rilasciata dal precedente assicuratore.

Comunque per il calcolo del premio da indicare per ogni singolo veicolo si intendono applicate le disposizioni che risultano dal Provvedimento CIP n. 10 del 5/5/1993 – pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8/5/1993.

ART. 28 - CONDIZIONI DELL'OFFERTA.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta, redatta in lingua italiana, il prezzo per ognuno dei rischi e/o delle sezioni descritte nel modulo offerta allegato all'avviso – invito di gara.

I costi e le tassazioni stabilite in sede di Asta devono rimanere fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, salvo eventuali più favorevoli condizioni economiche; il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale.

L'aggiudicazione provvisoria, salvo il controllo di legge, verrà pronunciata a favore della Società assicuratrice che formulerà l'offerta migliore per l'Ente, che sarà valutata in base al prezzo più basso inferiore a quello posta a base di gara.

In caso di unico concorrente o di una sola offerta valida, l'amministrazione procederà ugualmente all'aggiudicazione del contratto.

In caso che due o più concorrenti facciano la stessa offerta trova applicazione il disposto di cui all'art. 77 del R. D. n. 827/1924.

ART. 29 - GESTIONE DEL CONTRATTO.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta, prima della sottoscrizione delle polizze, ad indicare nome e recapito del rappresentante che avrà il compito di interlocutore con l'Amministrazione assicurata.

ART. 30 - GESTIONE SINISTRI RAMO RCA + INCENDIO e FURTO.

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 10 (dieci) giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Direzione della Compagnia e/o all'Agenzia Generale con la quale vengono stipulate le polizze.

ART. 31 - GESTIONE DELLE VERTENZE.

La Compagnia di assicurazione si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole composizione delle vertenze.

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Compagnia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e sempre che quest'ultimo non intenda affiancarsi, per la parte di suo interesse, con propri legali ed a proprie spese.

Sono a carico della Società, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito.

ART. 32 - RISOLUZIONI DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

ART 33 - FORO COMPETENTE.

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 34 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 35 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Considerata la necessità di garantire la copertura assicurativa alla scadenza delle precedenti polizze (ore 24,00 del 7/06/2013), è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria ottemperare alle proprie obbligazioni entro tale data, anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva. In caso di inosservanza del suddetto termine, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere l'aggiudicazione assegnando eventualmente la gestione del servizio in base alla graduatoria di gara con incameramento della cauzione provvisoria e l'avvio delle procedure previste nella fattispecie.

Il contratto relativo al presente capitolato, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito efficace nei confronti dell'impresa aggiudicataria, mentre per la Pubblica amministrazione sarà subordinato all'aggiudicazione definitiva da parte dell'organo competente.

ART. 36 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

La stipula del contratto, nella fattispecie, avviene con la sottoscrizione delle relative polizze di assicurazione, alle quali si intende allegato a formarne parte integrante e sostanziale il presente capitolato speciale di polizza.

ART. 37 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 38 - ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE.

- 1) FIAT PANDA 1100 KW 40 - Autovettura
Targa: CD 727 VL – anno immatr. 2002
Valore: €Zero
Precedenti assicurativi: B/M classe 1A - CU 1
- 2) FIAT PUNTO KW 51 - Autovettura
Targa: CJ 661 AA – anno immatr. 2004
Valore €2.000,00
Precedenti assicurativi: B/M classe 1- CU 1
- 3) ALFA ROMEO " ALFA 33 " KW 58 - Autovettura
HP 15 - Targa: CS 334323 – anno di immatr. 1985
Valore: zero
Precedenti assicurativi: B/M classe 1A – CU 1
- 4) FIAT PANDA 900 KW 29 HP 12 - Autovettura
Targa: AP 274 YW - anno di immatr. 1998
Valore €Zero
Precedenti assicurativi: B/M classe 1A – CU 1
- 5) FIAT PANDA 900 KW 29 HP 12 - Autovettura
Targa: BC 990 GN – anno di immatr. 1998
Valore €Zero
Precedenti assicurativi: B/M classe 3 – CU 3
- 6) SKODA OCTAVIA KW 74 HP 17 - Autovettura

Targa: BP 629 NR - anno di immatr. 2001
Valore €1.000,00
Precedenti assicurativi: B/M classe 3 – CU 3

- 7) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 29
Targa : CS 334013 anno di immatr. 1985
Valore: zero
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 8) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 48
Targa : AL 405 PL – anno di immatr. 1996
Valore €Zero
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 9) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 54
Targa : AL 406 PL anno di immatr. 1996
Valore €Zero
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 10) FORD TRANSIT - USO PROMISCUO
Potenza Fiscale CV 23 - KW 51 – Nr. Posti totali 9
Valore: zero
Targa : AD 951 GB anno di immatr. 1995
Precedenti assicurativi : B/M classe 10 – CU 9
- 11) FIAT DUCATO - Autocarro – Kw 81 - Q.LI 33
Targa : CJ 662 AA – anno Immatr. 2004
Valore €5.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 12) FIAT IVECO AUTOCARRO Q.li 115
Targa : CS 448866 – anno di immatr. 1989
Valore: zero
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 13) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - Pala Meccanica gommata Q.li 56
Targa : CS AA 732 anno di immatr. 1994
Valore : Zero
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 14) FIAT IVECO 35.10 – Autocarro - Trasporto Promiscuo – posti totali 7-
Pot. Fisc. CV 23 – potenza KW 68
Targa : CS 448087 – anno di immatr. 1989
Valore: zero
Precedenti assicurativi : B/M classe 5 – CU 5
- 15) FIAT IVECO Scuolabus 45.10 posti 29
Targa: CS 524804 – anno di immatr. 1992
Valore: zero
Precedenti assicurativi: Tariffa Fissa
- 16) FIAT PUNTO TD – Autovettura Kw 46

Targa: BG 688 WA – anno di immatr. 1999
Valore: zero
Precedenti assicurativi: B/M classe 4 – CU 4

17) MACCHINA OPERATRICE - Pala meccanica gommata

Targa: CS AA141 – anno di immatr. 1989
Marca Benati - tipo BEN 2000
Massa complessiva Q.li 90,00 – Valore: zero
Precedenti assicurativi: tariffa fissa

18) MOTOCARRO APE PIAGGIO

Massa complessiva Kg. 1250
Targa: CS 072690 anno di immatr. 1991
Valore: zero
Precedenti assicurativi: tariffa fissa

19) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO Autospurgo

FIAT IVECO 145.17 - targa : CS 460969
Valore: zero
Massa complessiva Q.li 145 – anno di immatr. 1990
Precedenti assicurativi: tariffa fissa

20) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 42

Targa : AD 823 GC – anno di immatr. 1995
Valore €Zero
Precedenti assicurativi : tariffa fissa

21) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 32

Targa : CD 241 VF – anno di immatr. 2003
Valore €15.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa

22) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 37

Targa : CD 242 VF – anno di immatr. 2003
Valore €15.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa

23) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 42

Targa : CD 243 VF – anno di immatr. 2003
Valore €15.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa

24) FIAT DUCATO SCUOLABUS posti 23

Targa : DM 430YD – anno di immatr. 2008
Valore €10.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa

25) FIAT IVECO SCUOLABUS posti 34

Targa : DD 632 GN – anno di immatr. 2006
Valore €20.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa

- 26) MERCEDES BENZ SCUOLABUS posti 29
Targa : DT 993 YG – anno di immatr. 2009
Valore € 25.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 27) IVECO AUTOCARRO 35C18 portata q.li 35
Targa : DE 815KM – anno di immatr. 2006
Valore €15.000,00
Precedenti assicurativi : tariffa fissa
- 28) FIAT PANDA 1.1 ACTIVE ECO - Autovettura Kw 40
Targa : YA526AD – anno di immatr. 2010
Valore €5.500,00
Precedenti assicurativi : B/M classe 13 – CU 13
- 29) AUTOCARRO VEM – OPEN – Trasporto specifico (r.s.u.)
Portata utile 780 Kg. – Massa complessiva 2000 Kg
Targa: EK 825 VJ anno di immatr. 2012
Valore: €10.000,00
Precedenti assicurativi: tariffa fissa con pejus
- 30) AUTOCARRO VEM – OPEN – Trasporto specifico (r.s.u.)
Portata utile 780 Kg. – Massa complessiva 2000 Kg.
Targa: EK 826 VJ anno di immatr. 2012
Valore: €10.000,00
Precedenti assicurativi: tariffa fissa con pejus
- 31) AUTOCARRO VEM – OPEN – Trasporto specifico (r.s.u.)
Portata utile 780 Kg. – Massa complessiva 2000 Kg.
Targa: EK 827 VJ anno di immatr. 2012
Valore: €10.000,00
Precedenti assicurativi: tariffa fissa con pejus
- 32) AUTOVETTURA FIAT SEDICI 2.0 16V – DPF – Dynamic 4x4 Alim. Gasolio
Targa: EL 974 RR anno di immatr. 2013
Valore: €19.000,00
Precedenti assicurativi: B/M classe 14 CU 14

I precedenti assicurativi alla scadenza annuale del contratto (7/06/2013) in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione, considerato, possono essere visionati e/o richiesti alla Compagnia di Assicurazione ALLEANZA TORO S.p.A. – Agenzia L 26 MILAZZO & MILAZZO ASS.NI – Piazzale Ungheria, 73 – 90141 PALERMO (PA) – Telefono 091 589341 oppure, se in possesso, presso l'Ufficio Economato del Comune.

Bisignano, 22/04/2013

Il Resp.le del Settore
F.to Rag. Francesco GUIDO